



Ufficio Speciale per la Ricostruzione L'Aquila

DETERMINAZIONE N. 72 del 18.03.2020

IL TITOLARE DELL'UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE DELLA CITTÀ DI L'AQUILA

Oggetto: proroga tecnica ai sensi dell'art. 106 comma 11 del D.lgs. 50/2016 in favore di Puli Service S.r.l. del servizio di pulizia ordinaria e di attività ausiliarie accessorie per la sede dell'USRA – CIG Z082782C5E.

Visto il decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 134, recante *“Misure urgenti per la crescita del Paese”* ed in particolare l'art. 67-bis che, al comma 1, stabilisce che *“lo stato di emergenza dichiarato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009 a causa degli eventi sismici che hanno interessato la provincia di L'Aquila e gli altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009, già prorogato con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 17 dicembre 2010 e 4 dicembre 2011, cessa il 31 agosto 2012”*;

Visto l'articolo 67-ter, comma 2, del decreto legge n. 83 del 2012 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012, che, al fine di favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal terremoto dell'Abruzzo del 2009, prevede l'istituzione di due Uffici speciali per la ricostruzione, uno competente sulla città di L'Aquila, l'altro sui restanti comuni del cratere, individuandone, altresì, le relative funzioni e compiti istituzionali;

Visto il successivo comma 3 dell'articolo 67-ter del decreto legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012 che prevede, tra l'altro, che l'Ufficio speciale per la città di L'Aquila è costituito dal Comune di L'Aquila, previa intesa con il Ministro per la coesione territoriale, con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Presidente della Regione Abruzzo e con il Presidente della Provincia;

Vista l'Intesa sulla costituzione dell'Ufficio speciale per la città di L'Aquila del 7 agosto 2012, sottoscritta dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, dal Ministro per la coesione territoriale, dal Presidente della regione Abruzzo, dal Presidente della provincia di L'Aquila e dal Sindaco del comune di L'Aquila, con la quale sono stati disciplinati gli aspetti organizzativi e funzionali e in particolare i requisiti e le modalità di selezione del titolare, nonché la dotazione di risorse strumentali ed umane nel limite massimo di cinquanta unità, per un triennio, di cui al massimo venticinque assunte dal Comune di L'Aquila a tempo determinato;

Visto il DPCM 23 febbraio 2016, registrato dalla Corte dei Conti il 17 marzo 2016, n. 710, con cui il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ha provveduto a nominare il

titolare dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della città di L'Aquila, nella persona dell'Ing. Raniero Fabrizi, dal 03.03.2016 al 31.12.2018;

Considerato che in data 20 novembre 2018 l'Ing. Raniero Fabrizi ha rassegnato le dimissioni dall'incarico di Titolare dell'Ufficio Speciale per la ricostruzione della città dell'Aquila;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 febbraio 2019, registrato dalla Corte dei Conti l'11 marzo 2019, n. 571, con cui il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ha provveduto a nominare l'Ing. Salvatore Giuseppe Duilio Provenzano quale Titolare dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della città dell'Aquila a decorrere dalla data del decreto e per la durata di tre anni;

Visto il contratto sottoscritto in data 18 febbraio 2019 tra l'Ing. Salvatore Giuseppe Duilio Provenzano ed il Sindaco dell'Aquila Pierluigi Biondi, avente durata fino al 31 dicembre 2020;

Premesso che:

- con determinazione USRA n. 34 del 26.03.2019 si è proceduto all'aggiudicazione definitiva ed alla stipula di un contratto annuale di affidamento alla ditta Puli Service s.r.l., con sede in L'Aquila, C.F. e P.IVA 01469360661, del servizio di pulizia ordinaria e di attività ausiliarie accessorie per l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Città di L'Aquila, dal 01.04.2019 al 31.03.2020;
- il 31 marzo 2020 giungerà a termine l'affidamento in essere tra Puli Service s.r.l. e l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione per la città di L'Aquila, si rende pertanto necessario provvedere in merito al fine di assicurare la continuità ed il corretto svolgimento del servizio evitando l'insorgere di potenziali situazioni di criticità sotto il profilo igienico ambientale e della salute pubblica;
- l'organizzazione mondiale della sanità il 30.01.2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
- si è appreso della diffusione dell'infezione in modo esponenziale ed attuale nel territorio italiano, con migliaia di casi accertati;
- il Governo con decreto legge n. 6/2020 ha assunto specifiche misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza registrata;
- sono state emanate delle misure di contenimento del contagio di cui all'art. 1, comma 1, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020 concernenti lo spostamento delle persone fisiche all'interno di tutto il territorio nazionale, nonché delle sanzioni previste dall'art. 4, comma 1, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 in caso di inottemperanza (art. 650 C.P. salvo che il fatto non costituisca più grave reato);
- il DPCM 11 marzo 2020 ha previsto ulteriori misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale;
- con opportune circolari emanate dai Ministri dell'Interno e della Salute, maggiormente interessati all'emergenza, è stata data attuazione alle misure di prevenzione e contenimento nei comparti di competenza;
- nel nostro territorio sono stati registrati casi di infezione e data l'elevata contagiosità del virus l'USRA ritiene di dover approntare le iniziative idonee per l'ottimale prevenzione rispetto all'epidemia in corso;
- ritenuto urgente garantire la continuità organizzativa e funzionale dell'USRA, nelle more dell'espletamento della nuova procedura per l'individuazione del nuovo contraente per l'affidamento del servizio di pulizia, attualmente non esperibile in condizioni adeguate stante l'emergenza in corso ed il cui termine non è prevedibile;

Richiamato l'art. 106 comma 11 del d.lgs. 50/2016 laddove prevede che *“La durata del contratto può essere modificata esclusivamente per i contratti in corso di esecuzione se è prevista nel bando e nei documenti di gara una opzione di proroga. La proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante”*;

Visto l'art. art. 23, comma 2, legge 18 aprile 2005, n. 62, secondo cui *“I contratti per acquisti e forniture di beni e servizi, già scaduti o che vengano a scadere nei sei mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere prorogati per il tempo necessario alla stipula dei nuovi contratti a seguito di espletamento di gare ad evidenza pubblica a condizione che la proroga non superi comunque i sei mesi e che il bando di gara venga pubblicato entro e non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge”*;

Considerato che la giurisprudenza amministrativa ha precisato, da un lato, che il divieto posto dalla richiamata disposizione *“è operante anche in relazione a quei contratti che erano già stati conclusi al tempo dell'entrata in vigore dell'art. 23, l. n. 62 del 2005”* (TAR Lazio, Roma, Sez. II, 4 settembre 2017, n. 9531) e, dall'altro, che il principio *“stabilito dall'art. 23, l. 18 aprile 2005 n. 62, ha valenza generale e preclusiva sulle altre e contrarie disposizioni dell'ordinamento: il predetto divieto esprime un principio generale, attuativo di un vincolo comunitario discendente dal Trattato CE”* (TAR Lombardia, Brescia, Sez. II, 3 ottobre 2016, n. 1281).

Dato atto che la proroga, nell'unico caso oggi ammesso ai sensi dell'art. 106, del d. lgs. n. 50 del 2016, ha carattere di temporaneità e rappresenta uno strumento atto esclusivamente ad assicurare il passaggio da un vincolo contrattuale ad un altro come peraltro è stato chiarito conformemente all'univoco orientamento della giurisprudenza, anche dall'ANAC, pure in relazione al previgente impianto normativo;

Visto che è stato, infatti, evidenziato (parere AG 38/2013) che la proroga *“è teorizzabile ancorandola al principio di continuità dell'azione amministrativa (art. 97 Cost.) nei soli limitati ed eccezionali casi in cui (per ragioni obiettivamente non dipendenti dall'Amministrazione) vi sia l'effettiva necessità di assicurare precariamente il servizio nelle more del reperimento di un nuovo contraente”* (CdS, sez. V, sent. 11.5.2009, n. 2882);

Considerato che in ragione di tale necessità l'USRA ha pertanto chiesto a Puli Service S.r.l. la disponibilità a prorogare l'esecuzione del servizio di pulizia ordinaria e di attività ausiliarie accessorie per la sede dell'USRA, per ulteriori sei mesi, fino al 01.10.2020, nelle more dello svolgimento e conclusione della procedura da avviare per la scelta del nuovo contraente, in condizioni di equilibrio, trasparenza e sicurezza, al termine del periodo emergenziale dovuto alla diffusione del virus Covid-2019 ad oggi non prevedibile;

Considerato che Puli Service S.r.l. ha confermato la propria disponibilità a prorogare il servizio attualmente in essere, alle stesse condizioni tecniche ed economiche, fino al 01 ottobre 2020;

Ritenuto pertanto di dover disporre, al fine di assicurare la continuità di un servizio di estrema rilevanza per l'Ente, una proroga tecnica di durata semestrale dell'attuale affidamento in favore di Puli Service S.r.l. nelle more dello svolgimento e conclusione della procedura da avviare per la scelta del nuovo contraente, in condizioni di equilibrio, trasparenza e sicurezza, al termine del periodo emergenziale dovuto alla diffusione del virus Covid-2019 ad oggi non prevedibile, ai sensi dell'art. 106 comma 11 del D.lgs. 50/2016;

Visti gli artt. 3 e 6 della L. 136 del 13 agosto 2010, come modificati dal decreto legge n. 187 del 12 novembre 2010, convertito con legge n. 217 del 2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

Considerato che in attuazione della sopracitata normativa l'Amministrazione ha acquisito il codice identificativo gara (CIG): **Z082782C5E**;

Ritenuto pertanto di impegnare per il servizio di cui trattasi, fino al 01.10.2020, l'importo di € 12.920,95 (dodicimilanovecentoventi/95), oltre IVA al 22% pari ad € 2.842,61 (duemilaottocentoquarantadue/61), per un totale IVA inclusa di € **15.763,55** (quindicimilasettecentosessantatre/55);

Tenuto conto che alla copertura finanziaria delle spese inerenti la presente Determinazione si provvede a valere sui fondi di cui "Contributo Ministero Interno, spese di funzionamento 2020" (USRA);

Tutto ciò visto e considerato, il titolare dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dell'Aquila

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati:

1. di prorogare, nelle more dello svolgimento e conclusione della procedura da avviare per la scelta del nuovo contraente, in condizioni di equilibrio, trasparenza e sicurezza, al termine del periodo emergenziale dovuto alla diffusione del virus Covid-2019 ad oggi non prevedibile, ai sensi dell'art. 106 comma 11 del D.lgs. 50/2016, per sei mesi e fino al 01.10.2020, l'attuale affidamento del servizio di pulizia per la sede dell'USRA in favore della ditta Puli Service s.r.l., con sede in L'Aquila, C.F. e P.IVA 01469360661;
2. di impegnare per le motivazioni riportate in premessa, l'importo di € 12.920,95 (dodicimilanovecentoventi/95), oltre IVA al 22% pari ad € 2.842,61 (duemilaottocentoquarantadue/61), per un totale IVA inclusa di € **15.763,55** (quindicimilasettecentosessantatre/55) sui fondi di cui al "Contributo Ministero Interno, spese di funzionamento 2020" (USRA), giacente sulla contabilità speciale di tesoreria n. 5730, che presenta la necessaria disponibilità;
3. di stabilire che il codice identificativo gara (CIG) gara è il seguente: CIG **Z082782C5E**
4. di ordinare la pubblicazione della presente determinazione sul sito web dell'USRA.

L'Aquila, 18.03.2020

**Il Titolare dell'Ufficio Speciale
per la Ricostruzione dell'Aquila**
Ing. Salvatore Giuseppe Duilio Provenzano

